



Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 52/6E del

25 MAR 2015

OGGETTO: Pagamento atto di accertamento Agenzia delle Entrate per tasse sulle concessioni governative di telefoni cellulari relative anno 2013 per contratto multiutenza, riferimento n. 8880/10466181 gestore TIM.

Il Dirigente Responsabile

VISTA la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

VISTA l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012;

VISTO lo Statuto dell'IRSAP;

VISTA, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTO l'atto di accertamento n. 13000266 pervenuto a questo Ente in data 12/03/2015 con il quale è stato comunicato che questo Ente risulta a debito di euro 837,83 per omesso versamento delle tasse governative per contratto multiutenza con TIM;

CONSIDERATO che il versamento di euro 837,83 risulta dovuto, in quanto le fatture della TIM menzionate nell'atto di accertamento non sono mai per venute a questo Ente e quindi di conseguenza mai pagate;

CONSIDERATO che questo Ente si trova nella impossibilità di pagare per mancanza di liquidità;

CONSIDERATO che occorre pagare la suddetta somma di euro 837,83;

RITENUTO, pertanto, di dovere richiedere il pagamento diretto di somma alla SOR;

Propone al Direttore Generale

L'anticipazione per il pagamento diretto della somma di Euro 837,83 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gela – per omesso versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2013;

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapsicilia.it
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



Qual

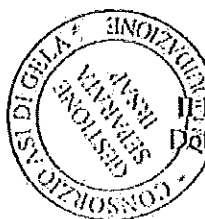


Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Imputare la somma di Euro 837,83 sulle passività della liquidazione della Gestione a contabilità Separata IRSAP di Gela;

IL FUNZIONARIO



Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Maurizio Cagnina

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta.

Il Dirigente Area Finanziaria
(Dott.ssa Anna di Martino)
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Dr. Massimo Cirrito)

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;

Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela,

Visto il parere favorevole del Dirigente Area Finanziaria;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

L'anticipazione per il pagamento diretto della somma di Euro 837,83 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gela – per onneso versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2013;

Imputare la somma di Euro 837,83 sulle passività della liquidazione della Gestione a contabilità Separata IRSAP di Gela;

Il Vice Direttore Generale
Dott. Ferdinando Scillia
n. q. di amministrazione ex art. 19 L.R. n. 8/2012

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapscilia.it
Pec: gela@pec.irsapscilia.it

REGIONE
SICILIANA



Atto di accertamento n. 13000266

DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO TERRITORIALE DI GELA
(CODICE UFFICIO TXR)

Intestato a: IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA
Codice Fiscale: 82000750859
C/DA BRUCAZZI ZONA IND LE GELA 93012 GELA (CL)

ATTO DI ACCERTAMENTO

Spettabile IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA

Le comuniciamo che abbiamo effettuato i controlli sul versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2013, per CONTRATTO MULTIUTENZA, RIFERIMENTO N. 8880/10466181 Gestore TIM, rilevando le seguenti violazioni:

Fattura n.	Del	Importo	Scadenza fiscale	Tipo infrazione	Data pagamento
7X00983339	14/02/13	103,28	30/04/13	OMESSO VERSAMENTO	
7X01992368	12/04/13	103,28	30/06/13	OMESSO VERSAMENTO	
7X03454216	14/06/13	103,28	31/08/13	OMESSO VERSAMENTO	
7X04571632	14/08/13	103,28	31/10/13	OMESSO VERSAMENTO	
7X05663864	14/10/13	103,28	31/12/13	OMESSO VERSAMENTO	
7X07101426	14/12/12	103,28	28/02/13	OMESSO VERSAMENTO	

Per regolarizzare la Sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dalla Tariffa art. 21 DPR n. 641/1972), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del D.lgs n. 471/1997), pari al 30% di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI, RISULTA IL SEGUENTE:

Tassa evasa	619,68
Sanzioni	185,88
Interessi	27,09
Spese di notifica	5,18
TOTALE	837,83

Questo atto si compone di n. 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è:

Il Direttore PROVINCIALE*

RAFFAELE MARIA FILIPPA

MARINO GIUSEPPE

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa (c.7, art. 15, DL 78/2009 - convertito L. 102/2009)

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

1) Termine e modalità di pagamento

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, il contribuente deve pagare l'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, inviando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, D.L. n. 564/1994 e D.M. n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale (indicato in intestazione).

La domanda di autotutela non sospende alcun termine per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel suo caso, o ricorso al Giudice tributario.

4) Reclamo-mediazione e ricorso

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione

Per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro, il contribuente deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate, altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso davanti alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il D.L. n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso davanti alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine previsto per il ricorso, cioè 60 giorni dalla notifica dell'atto. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso. Infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti da utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione o del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Quando e come presentare il ricorso

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

A chi presentare istanza di reclamo-mediazione o il ricorso

L'istanza di reclamo-mediazione va intestata e notificata alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione o nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga presentata anche una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la determinazione dell'ammontare della pretesa

- le conclusioni, cioè la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi o le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlg n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del reclamo/ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'atto, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato in base all'art. 12, comma 5, del Dlg n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del reclamo/ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenzie della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie, è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dal tabaccaio a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002). La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.